

AVVISO AGLI AZIONISTI DI BANCA DI TREVISO S.P.A.

redatto ai sensi dell'art. 111 del Regolamento Consob 11971 (Regolamento Emittenti)

MODALITA' E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO AI SENSI DELL'ART. 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE E DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VENDITA AI SENSI DELL'ART. 2505-BIS DEL CODICE CIVILE

Banca di Treviso S.p.A. ("BTV") comunica che, in data 3 settembre 2015 (la "Data di Iscrizione"), è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso la delibera dell'Assemblea Straordinaria di BTV tenutasi lo scorso 1° settembre 2015, che ha approvato la fusione per incorporazione nella controllante Banca Popolare dell'Alto Adige S.c.p.a. ("BPAA") della medesima BTV (la "Delibera di Fusione").

Poiché la fusione per incorporazione in BPAA, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione di BTV, costituita in forma di società per azioni, nonché la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione previsti dallo Statuto di BTV, agli azionisti di BTV, che non abbiano concorso alla Delibera di Fusione (cioè agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, cod. civ. (il "Diritto di Recesso").

Inoltre, dal momento che la fusione è avvenuta nelle forme semplificate previste dall'art. 2505-bis cod. civ. – che consente, possedendo BPAA una partecipazione al capitale sociale di BTV superiore al 90%, di non applicare le disposizioni dell'art. 2501-sexies cod. civ. (relazione degli esperti) qualora venga concessa agli altri azionisti della società incorporanda il diritto di far acquistare le loro azioni dalla società Incorporante ad un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per la definizione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso –, agli azionisti di BTV diversi da BPAA è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505-bis, comma 1, cod. civ., il diritto di far acquistare dalla stessa BPAA, in tutto o in parte, le azioni BTV da loro detenute (il "Diritto di Vendita").

Il Diritto di Recesso ed il Diritto di Vendita potranno essere esercitati, al ricorrere dei requisiti di legge, nel rispetto delle seguenti condizioni.

A DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista di BTV che non abbia concorso alla Delibera di Fusione – ossia agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti – spetta il Diritto di Recesso.

A.1 Condizioni di efficacia del recesso. L'efficacia dell'eventuale esercizio del Diritto di Recesso è subordinata all'efficacia della fusione.

A.2 Valore di Liquidazione. Ai sensi dell'art. 2437-ter, comma 2, cod. civ., il valore di liquidazione delle azioni di BTV, ai fini del recesso, è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di BTV, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società incaricata della revisione legale dei conti, nell'ammontare di Euro 1,00 (uno) per ciascuna azione BTV (il "Valore di Liquidazione"). La documentazione relativa alla determinazione del Valore di Liquidazione è disponibile presso la sede di BTV.

A.3 Dichiarazione di Recesso. Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun azionista a ciò legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, ai sensi dell'art. 2437-bis cod. civ., mediante invio di raccomandata a.r. indirizzata a "Banca di Treviso S.p.A. – Segreteria societaria, Piazza Indipendenza, 11 – 31100 Treviso" (la "Dichiarazione di Recesso"), anticipando la stessa e la relativa documentazione al fax n. 0422/318222, al fine di consentire una più efficiente gestione della procedimento di liquidazione. La Dichiarazione di Recesso dovrà essere inviata entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione della Delibera di Fusione e, dunque, **entro e non oltre il 18 settembre 2015** (il

“Termine di Esercizio del Recesso”). Resta fermo che il Termine di Esercizio del Recesso si intenderà rispettato solo qualora la raccomandata a.r. di cui sopra sia stata spedita entro detto termine, essendo invece irrilevante la data di spedizione del fax.

La Dichiarazione di Recesso dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell'azionista che esercita il Diritto di Recesso (e, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso; (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista che esercita il Diritto di Recesso su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione; (iv) l'indicazione dell'intermediario depositario delle azioni oggetto di recesso (“Intermediario Depositario”); (v) l'autorizzazione dell'azionista che esercita il Diritto di Recesso all'Intermediario Depositario all'accentramento presso BTV, valido quale deposito presso la sede sociale ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., in un conto terzi vincolato a favore di BTV, ai fini dell'espletamento della procedura di cui agli artt. 2437-bis e ss. del codice civile (il “Conto Vincolato per il Recesso”), delle azioni oggetto di recesso depositate presso l'Intermediario Depositario.

Fermo quanto precede, l'azionista legittimato che intende recedere dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Recesso, che le azioni oggetto del Diritto di Recesso sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi ovvero, in caso contrario e a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, l'indicazione che sarà trasmessa – entro il Termine di Esercizio del Recesso – un'apposita dichiarazione del creditore pignoratorio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell'Intermediario Depositario (la “Liberazione dai Vincoli per il Recesso”).

L'azionista legittimato che intende recedere dovrà, altresì, trasmettere a BTV, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, a pena di inammissibilità della stessa – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio del Recesso – un'apposita certificazione (la “Certificazione per il Recesso”), rilasciata dall'Intermediario Depositario ai sensi dell'art. 23 del *Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*, adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale attesti: (i) la proprietà ininterrotta in capo all'azionista, a decorrere dalla data dell'assemblea straordinaria di BTV di approvazione della fusione e fino alla data di rilascio della Certificazione per il Recesso, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, nonché del loro trasferimento nel Conto Vincolato per il Recesso; e (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso; in caso contrario, dovrà essere trasmessa a BTV, insieme alla Certificazione per il Recesso e a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso, la Liberazione dai Vincoli per il Recesso.

A.4 Intrasferibilità delle azioni oggetto di recesso. Le azioni di BTV per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere cedute dall'azionista ed il rilascio, su sua richiesta, della Certificazione per il Recesso da parte dell'Intermediario Depositario comporterà il blocco delle stesse azioni ad opera dell'Intermediario Depositario medesimo, mediante deposito nel Conto Vincolato per il Recesso. Tale blocco durerà sino al

trasferimento delle azioni oggetto di recesso, che interverrà all'esito del procedimento di liquidazione. Durante detto periodo, l'azionista recedente potrà esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

A.5 Procedimento di liquidazione. Nel caso in cui uno o più azionisti esercitino il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., pur rimanendo l'efficacia dell'esercizio di tale diritto subordinata all'efficacia della fusione, secondo le diverse fasi e nei termini descritti nel presente avviso.

Le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso verranno offerte in opzione ai possessori di azioni di BTV per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni da loro possedute alla data di avvio del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-*quater* cod. civ. (la "Offerta in Opzione").

Per l'esercizio del diritto di opzione verrà concesso un termine non inferiore a 30 giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Treviso. Gli azionisti di BTV che eserciteranno il diritto di opzione nell'ambito dell'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoptate; qualora il numero delle azioni di BTV per le quali sia richiesta la prelazione sia superiore al quantitativo di azioni di BTV rimaste inoptate all'esito dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

In relazione all'Offerta in Opzione, si segnala che BPAA ha dichiarato la propria intenzione di esercitare il diritto di opzione, nonché il diritto di prelazione sull'intera quota rimasta eventualmente inoptata all'esito della suddetta Offerta in Opzione.

BTV comunicherà le modalità ed i termini di adesione all'Offerta in Opzione ed ogni ulteriore informazione relativa alla stessa nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Treviso ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, cod. civ., nonché sul proprio sito internet: www.bancatreviso.it.

A.6 Pagamento del Valore di Liquidazione. Gli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso riceveranno, subordinatamente alla verifica della completezza e della regolarità della Dichiarazione di Recesso, della Certificazione per il Recesso e dell'eventuale Liberazione dai Vincoli per il Recesso, nonché nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa applicabile, il pagamento del Valore di Liquidazione delle azioni oggetto di recesso ad esito del procedimento di liquidazione e subordinatamente all'efficacia della fusione, a fronte del trasferimento delle medesime azioni libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi.

B DIRITTO DI VENDITA

Il Consiglio di Amministrazione di BPAA, nell'approvare il progetto di fusione, ha deciso, ricorrendone i presupposti, di avvalersi del disposto dell'art. 2505-*bis*, comma 1, cod. civ.. L'art. 2501-*sexies* cod. civ., che prevede la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio nell'ambito di operazioni di fusione, non ha dunque trovato applicazione, in quanto (i) BPAA possiede una quota di partecipazione al capitale sociale di BTV superiore al 90%, nonché (ii) è stato concesso agli azionisti di BTV il Diritto di Vendita, ossia il diritto di far acquistare le loro azioni da BPAA ad un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 2437-*ter*, comma 2, cod. civ., per la definizione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso. Pertanto, gli azionisti di minoranza di BTV hanno diritto, alle condizioni e per il corrispettivo di seguito

precisati, di cedere a BPAA (e quest'ultima ha il corrispondente obbligo di acquistare) le azioni di BTV di loro titolarità.

B.1 Condizioni di efficacia della vendita. L'efficacia dell'eventuale esercizio del Diritto di Vendita è subordinata all'efficacia della fusione.

B.2 Corrispettivo della Vendita. Il Consiglio di Amministrazione di BPAA, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di BTV, ha ritenuto di poter condividere la determinazione con la quale il Consiglio di Amministrazione di BTV ha stabilito il Valore di Liquidazione delle azioni in caso di recesso, fissato, segnatamente, in Euro 1,00 (uno) per l'acquisto di ciascuna delle azioni di BTV oggetto del Diritto di Vendita (il "Corrispettivo della Vendita").

B.3 Dichiarazione di Vendita. Il Diritto di Vendita potrà essere esercitato da ciascun azionista a ciò legittimato, per tutte o per parte delle azioni detenute, mediante invio di raccomandata a.r. a BPAA ed indirizzata a "Banca di Treviso S.p.A. – Segreteria societaria, Piazza Indipendenza, 11 – 31100 Treviso" (la "Dichiarazione di Vendita"), anticipando la stessa e la relativa documentazione al fax n. 0422/318222, al fine di consentire una più efficiente gestione della procedura. La Dichiarazione di Vendita dovrà essere inviata entro e non oltre 15 giorni di calendario dalla Data di Iscrizione della Delibera di Fusione e, dunque, **entro e non oltre il 18 settembre 2015** (il "Termine di Esercizio della Vendita"). Resta fermo che il Termine di Esercizio della Vendita si intenderà rispettato solo qualora la raccomandata a.r. di cui sopra sia stata spedita entro detto termine, essendo invece irrilevante la data di spedizione del fax.

La Dichiarazione di Vendita dovrà recare le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici o comunque le generalità, il codice fiscale e il domicilio dell'azionista che esercita il Diritto di Vendita (e, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail) per le comunicazioni inerenti al Diritto di Vendita; (ii) il numero di azioni per le quali è esercitato il Diritto di Vendita; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista che esercita il Diritto di Vendita su cui dovrà essere accreditato il Corrispettivo della Vendita; (iv) l'indicazione dell'intermediario depositario delle azioni oggetto della vendita ("Intermediario Depositario"); (v) l'autorizzazione dell'azionista che esercita il Diritto di Vendita all'Intermediario Depositario all'accantonamento in un conto terzi vincolato a favore di BPAA (il "Conto Vincolato per la Vendita") delle azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita depositate presso l'Intermediario Depositario, nonché al trasferimento a BPAA delle medesime azioni verso il pagamento del Corrispettivo della Vendita.

Fermo quanto precede, l'azionista legittimato che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Vendita, che le azioni oggetto del Diritto di Vendita sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi, ovvero, in caso contrario ed a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Vendita, l'indicazione che sarà trasmessa – entro il Termine di Esercizio del Diritto di Vendita – un'apposita dichiarazione del creditore pignoratizio, o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell'Intermediario Depositario (la "Liberazione dai Vincoli per la Vendita").

L'azionista legittimato che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà, altresì, trasmettere a BTV, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Vendita, a pena di inammissibilità della stessa – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente,

ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio della Vendita – un’apposita certificazione (la “Certificazione per la Vendita Recesso”), rilasciata dall’Intermediario Depositario ai sensi dell’art. 25 del *Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*, adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, la quale attesti: (i) la proprietà ininterrotta in capo all’azionista, a decorrere dalla data dell’assemblea straordinaria di BTV di approvazione della fusione e fino alla data di rilascio della Certificazione per la Vendita, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita, nonché del loro trasferimento nel Conto Vincolato per la Vendita; e (ii) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita; in caso contrario, dovrà essere trasmessa a BTV, insieme alla Certificazione per la Vendita ed a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Vendita, la Liberazione dai Vincoli per la Vendita.

B.4 Intrasferibilità delle azioni oggetto di vendita. Le azioni di BTV per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita non potranno essere cedute dall’azionista ed il rilascio, su sua richiesta, della Certificazione per la Vendita da parte dell’Intermediario Depositario comporterà il blocco delle stesse azioni ad opera dell’Intermediario Depositario medesimo, mediante deposito nel Conto Vincolato per la Vendita. Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di vendita, con il pagamento del Corrispettivo della Vendita. Durante detto periodo, tuttavia, l’azionista sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

B.5 Trasferimento delle azioni oggetto del Diritto di Vendita. Le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita saranno trasferite a BPAA, a fronte del pagamento del Corrispettivo della Vendita.

B.6 Pagamento del Corrispettivo della Vendita. Gli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Vendita riceveranno, subordinatamente alla verifica della completezza e della regolarità della Dichiarazione di Vendita, della Certificazione per il Diritto di Vendita e dell’eventuale Liberazione dai Vincoli per il Diritto di Vendita, il pagamento del Corrispettivo della Vendita entro la data di efficacia della fusione.

*** **

La Segreteria societaria di Banca di Treviso S.p.A. è a disposizione degli Azionisti per ulteriori informazioni (tel. 0422/3181 oppure 0422/318260, e-mail: btv_segreteriaamministrazione@bancatreviso.it).

Treviso, 3 settembre 2015.